SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

111° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1991

Presidenza del Vicepresidente SENESI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (2959) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Presidente Pag.	. 2
REZZONICO (DC), relatore alla Commissione	2

111° Resoconto sten. (27 novembre 1991)

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il segito della discussione del disegno di legge: «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi, Baghino, Trantino, Fini e Franchi; Tassi, Baghino e Matteoli; Ronzani, Ridi, Angelini Giordano, Borghini, Cannelonga, Chella, Ciafardini, Ciocci Lorenzo, Mangiapane, Menzietti e Petrocelli, già approvato dalla Camera dei deputati.

REZZONICO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho predisposto due emendamenti relativi alla copertura finanziaria del disegno di legge in titolo, in coerenza con le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria per il 1992.

Dò lettura dei due emenamenti, l'uno riferito all'articolo 2 e l'altro all'articolo 12:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle finalità di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonchè con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993».

2.1 Rezzonico

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità di cui al fondo

111º Resoconto sten. (27 novembre 1991)

centrale di garanzia, istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404.

- 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi per il triennio 1992-1994 di cui lire 30 miliardi per il 1992, lire 70 miliardi per il 1993 e lire 120 miliardi per il 1994 si provvede: quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci» (limite di impegno); e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci".
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1 Rezzonico

PRESIDENTE. Se i colleghi non intendono presentare ulteriori emendamenti, poichè la 5ª Commissione deve esprimere ancora il parere sul provvedimento in titolo, propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,55

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Doii ssy MARISA NUDDA